



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

I.E

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 21.12.2022

OGGETTO: "Revisione annuale del piano di razionalizzazione delle partecipazioni Art.20 del D.L.gs. 19 Agosto 2016 n. 175".

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 16,00 e seguenti, presso l'aula consiliare "Giuseppe Anzalone" sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 14.12.2022, prot. n. 9085 e con successivo invito integrativo prot n. 9211 del 19.12.2022, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, di prima convocazione e prima chiamata. La pubblicità viene assicurata anche attraverso ripresa audio-video trasmessa sul profilo facebook del Comune di Ventimiglia di Sicilia.

Presiede la seduta la Dott.ssa Crocifissa Rigili, Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 8 su 10 come segue:

		presente	assente	
1	Rigili	Crocifissa	X	=
2	Collura	Filippo	X	=
3	Portanova Anzalone	Rosa	X	=
4	Anzalone	Rosario	X	=
5	Di Napoli	Giuseppe	X	=
6	Cascino	Francesco Fabrizio	X	=
7	Scarpinato	Orazio	X	=
8	Cavera	Giovanni	=	X
9	Alongi	Pietro	=	X
10	Pagano	Andrea	X	=

Scrutatori: Portanova Anzalone, Pagano e Scarpinato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Fragale.

Sono presenti, altresì: il Sindaco, il vice Sindaco Anzalone, gli Assessori Abruscato e Sparacio, i Responsabili dei Settori 1° Dott. Miceli - 2° Dott. Sarullo - 3° Ing. Lascari e l'arch. Corsale.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio competente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente dà lettura del punto 2) dell'o.d.g. avente a oggetto: *“Revisione annuale del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni Art. 20 del D.L.gs. 19 Agosto 2016 n. 175”*. e preso atto che non vi sono interventi, pone a votazione la proposta, in forma palese, per alzata di mano, con l'assistenza continua degli scrutatori, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti 8
Favorevoli unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione, con l'assistenza continua degli scrutatori;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione di cui al punto 2) dell'o.d.g. avente a oggetto: *“Revisione annuale del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni Art. 20 del D.L.gs 19 agosto 2016. N. 17.”*.

Successivamente, il Presidente propone di rendere la superiore delibera Immediatamente Esecutiva.

Presenti e votanti 8
Favorevoli unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione, con l'assistenza continua degli scrutatori;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo, attesa l'urgenza di provvedere in merito.



VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SUAP**

Proposta del Consiglio Comunale su iniziativa del Sindaco

Oggetto: Revisione annuale del piano di razionalizzazione delle partecipazioni Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

PREMESSO:

Che ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175, "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette ed indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o cessione";

Che ai sensi dell'art. 26 comma 11 dello stesso decreto legislativo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", le amministrazioni devono procedere alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) dove includere la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

ATTESO che si tratta di un piano di razionalizzazione annuale e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 611 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

RICORDATO:

Che secondo il predetto comma 611, il Consiglio Comunale ha definito ed approvato, con delibera n. 07 del 30/03/2015 il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e con delibera di C.C. n. 10 del 29/06/2015 la modifica ed integrazione al piano precedentemente approvato con atto n. 07 del 30/03/2015. Delibere trasmesse alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Che in data 30/03/2016 il Consiglio Comunale con proprio atto n. 12 ha predisposto la relazione sui risultati conseguiti e che è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente;

ATTESO che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

RICORDATO che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del DLgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CONSTATATO che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

CONSIDERATO inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

VISTA la proposta del Sindaco con i relativi indirizzi politici sulle società compartecipate possedute e predisposizione della ricognizione da approvare con deliberazione di Consiglio Comunale.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

OSSERVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per ridurre i costi di funzionamento per le predette partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

PREMESSO che nelle delibere di consiglio comunale precedentemente richiamate, si era specificato che con esclusione delle società in liquidazione ope legis (Co.In.Res.), per quella per la quale si è chiesta la messa in liquidazione (Metropoli Est) e per quella deliberata lo scioglimento (Distretto Costa Normanna), nonché per quelle previste per decreto (S.R.R.) non era possibile ipotizzare misure di razionalizzazione e quindi di risparmio sulla partecipazione del Comune, in quanto la stessa si riferiva a costi di funzionamento e di istituzioni delle società, considerando soprattutto l'onere complessivo di partecipazione irrisorio e le competenze e le funzioni svolte dagli stessi non attribuibili ad altri organismi organizzativi.

Per quanto riguarda la **Società Distretto Turistico Costa Normanna** con delibera dell'Assemblea dei Sindaci partecipanti e con il deposito del bilancio finale di liquidazione al 29/12/2020 all'Ufficio Registro Imprese della CCIAA di Palermo - Enna, preso atto dell'esaurimento delle finalità per la quale era stata istituita, la Società cessa le sue funzioni e le attività collegate.

Per la **Società G.A.L.** non è ipotizzabile una interruzione di partecipazione in quanto lo stesso consorzio ha presentato in passato un piano di sviluppo territoriale per la partecipazione al bando dell'Assessorato delle Risorse Agricole della Regione Siciliana in attuazione alle disposizioni della Misura 19.1 "Sostegno Preparatorio" del PSR Sicilia 2014/2020 che al "punto 5" stabilisce che gli enti locali per avere diritti, devono rientrare nella compagine del partenariato come soci. Con il DDG 5264/2016 del 08/08/2016 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale della Agricoltura ha reso nota la graduatoria delle domande ammissibili al bando specificato sopra, classificando il Gal Metropoli Est tra i soggetti ammissibili alla fase successiva. Per i motivi sopra esposti si rende necessaria e utile alla economia del Comune la partecipazione al Consorzio.

Un'ulteriore progetto misura 7.2 per quanto riguarda la riqualificazione urbana del territorio è stato presentato e finanziato per il Consorzio e un altro progetto misura 4.1.3 sull'efficienza energetica non è passato e quindi non è stato finanziato per l'emergenza covid 19. Quanto sopra per specificare l'attività e l'utilità della partecipazione alla Società.

Con Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020 si è prorogato il periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, pertanto il PSR 2014/2020 è valido al momento fino al 31/12/2022.

Che con L.R. della Sicilia n. 19 del 19/08/2015 sono state approvate la nuova normativa in materia di gestione del servizio idrico integrato S.I.I. e di affidamento dello stesso.

Che in particolare l'art. 4 comma 9 della citata legge consente alle società di gestione e capitale interamente pubblico quali l'AMAP S.p.A. di poter gestire il servizio affidato da Enti pubblici titolari del relativo capitale sociale, qualora vi sia permanenza dei requisiti previsti dal comma 9. Affidamento da realizzare previa delibera dell'organo Consiliare che attesti la sussistenza dei requisiti e ne determini la durata del servizio insieme all'affidamento del servizio.

Che il Comune di Ventimiglia di Sicilia a pari di altri Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale denominato 1 - Palermo attraverso l'Assemblea dei Sindaci del 11/10/2019, ha manifestato il non interesse e la non convenienza, ritenuto gli alti costi di gestione, la mancanza di personale e reti idriche efficienti di distribuzione, a gestire direttamente il servizio di che trattasi.

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/11/2019 il Comune di Ventimiglia di Sicilia ha ceduto la gestione del S.I.I. (servizio idrico integrato) e l'affidamento del servizio al Gestore Unico d'Ambito dell'Ato di Palermo **Amap S.p.a.** di cui alla deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo n. 10 del 27/09/2018 ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e della L.r. 19/2015 per la durata di 30 anni (scadenza 31 dicembre 2045) mediante l'acquisto di n. 5 azioni da € 2.00 ciascuna.

Per quanto riguarda invece le **Società Co.In.Res.** e **Metropoli Est** queste, essendo in liquidazione devono completare l'iter burocratico previsto per legge per arrivare allo scioglimento delle stesse, procedimento ancora oggi in itinere. Per il consorzio Co.In.Res Ato Pa 4 il Comune di Ventimiglia di Sicilia con la quota annua di partecipazione di 1.14% del capitale sociale partecipa esclusivamente, in attesa dello scioglimento finale, alle spese di gestione ancora oggi valide anche se in liquidazione.

Tra le società la **S.R.R.** per la quale il Comune di Ventimiglia di Sicilia detiene il 1.194% del capitale della società, in riferimento al numero degli abitanti per una quota annua di partecipazione di € 1.412,36 per la durata al 31/12/2030, quota di gestione della stessa. Mentre la raccolta ed il successivo trasporto dei rifiuti sono versati alla Ditta Multiecoplast S.r.l. aggiudicataria dell'appalto di servizio di igiene ambientale dei Comuni assieme alla Ditta Caruter S.r.l. per la durata di 07 anni per un importo di €239.962,47 annue. Appalto espletato da Tredici Palermo Est Scart (società consortile costituita da 13 comuni) facente parte della S.R.R.. Spese di conferimento rifiuti in discarica a parte.


Propone

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente dal Comune di Ventimiglia di Sicilia alla data del 31/12/2021 come specificato in Allegato "A" alla proposta, mantenendo le società che stanno partecipando ai bandi di assegnazione somme per lo sviluppo rurale (G.A.L.) e di gestione e distribuzione acqua (Amap S.p.a.) del territorio e procedendo al completamento dell'iter per lo scioglimento di Metropoli Est e Co.In.Res., quest'ultima sostituita dalla SRR da mantenere ope legis.
- 2) di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei Conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

dalla residenza Municipale, li 07/12/2022

Il Responsabile Suap
Ispett. Capo Giuseppe Bondi



“Allegato A” alla proposta del Consiglio – Schede Società Partecipate Comune di Ventimiglia Sicilia

<p>CO.IN.RES ATO PA 4 sede legale Via Roma Bolognetta, sede amministrativa chiusa e Ufficio liquidazione Via Velasquez 15 Palermo</p>	<p>Consorzio intercomunale rifiuti, energia, servizi costituito da 23 Comuni tra i quali Ventimiglia di Sicilia ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 142/90 con lo scopo di gestire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Data inizio partecipazione 04/07/2005 e fine partecipazione 28/06/2015.</p>	<p>Consorzio per il quale il Comune di Ventimiglia di Sicilia partecipa con la quota del 1.14 % del capitale sociale. Consorzio dal 05/11/2011 in stato di liquidazione e gestito da Commissari ad Acta nominati dalla Regione Sicilia. Il Comune conferisce al consorzio solo le spese di gestione in attesa dello scioglimento totale.</p>
<p>S.R.R. sede legale Via Falcone e Borsellino 100/D Termini Imerese. Organi sociali società: Assemblea dei Sindaci Consiglio di amministrazione Presidente e Vice Presidente Collegio dei Sindaci</p>	<p>Società consortile per azioni costituita ai sensi dell'art. 1 L.R. 08/04/2010 nr. 09 denominata A.T.O. 17 “Palermo Provincia Est” per l'organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato per la gestione dei rifiuti con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. 09/2010. Società consortile istituita con lo scopo di sostituire gli ATO (ambiti territoriali ottimali). Società attualmente non operativa.</p>	<p>Società per la quale il Comune detiene il 1.194% del capitale della società, percentuale riferita al numero degli abitanti dell'ultimo censimento della popolazione per una quota annua di partecipazione di € 1.412,36, per la durata al 31/12/2030 prorogabile. Tale quota è riferita alle spese di gestione della società, mentre per le spese di raccolta e trasporto rifiuti (operatori e mezzi) del servizio smaltimento effettivo, il Comune paga attualmente € 239.962,47 annue alla Multiecoplast S.r.l. dalla data 01/12/2019, ditta aggiudicataria di gara pubblica per la durata di anni 7. Gara espletata per conto della Società “Tredici Palermo Est Scart” composta da 13 Comuni appartenenti alla S.R.R.. Ancora a parte le spese per il conferimento dei rifiuti in discarica.</p>
<p>METROPOLI EST Società consortile A.R.L. a capitale misto pubblico/privato con sede legale a Bagheria Via Mattarella 58</p>	<p>Consorzio che riunisce 13 Comuni con lo scopo di sostenere lo sviluppo socio economico del territorio.</p>	<p>Società per il quale in Comune di Ventimiglia di Sicilia partecipa con una quota del 5.76% con il possesso di nr. 8 azioni su 139. La Società attualmente ha il proprio CDA e Revisore Unico contabile dimissionari mantenendo quindi l'Assemblea dei Sindaci quale unico organo legittimato a deliberare atti. Società per la quale l'Assemblea dei Sindaci partecipanti ha deliberato l'inizio della procedura di liquidazione del consorzio per debiti accumulati al fine dello scioglimento della stessa con la nomina del Commissario liquidatore. Liquidazione ancora in itinere.</p>
<p>G.A.L .METROPOLI EST Società Consortile a.r.l. con sede nel Comune di Santa Flavia Litoranea S.P. 23 Aspra-S. Elia n. 33/A 90017 Santa Flavia (PA)</p>	<p>Società mista tra nr. 13 Comuni del comprensorio, nr. 10 ditte individuali nr. 7 associazioni e cooperative con istituzione 27 dicembre 2010 e termine al 31/12/2050</p>	<p>La società che non ha fini di lucro è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare, in funzione di Gruppo di Azione locale (G.A.L.), la gestione e la realizzazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) in un primo momento per mezzo dell'approccio Leader Misura 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione – Misura 431 – Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione, in sinergia con il Programma di sviluppo rurale della Regione Siciliana 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2008) 735 de l 18 febbraio 2008, successivamente con la presentazione di un nuovo piano di sviluppo territoriale per la partecipazione al bando dell'Assessorato Risorse Agricole della Regione Siciliana in attuazione alle disposizioni attuative della Misura 19.1 “Sostegno Preparatorio” del PSR Sicilia 2014/2020, che al “punto 5” stabilisce che gli enti locali devono rientrare nella compagine del partenariato come soci, salvo diversa determinazione dell'ente stesso. Che con DDG 5264/2016 del 08/08/2016 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha reso noto la graduatoria e l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ammissibili presentate ai sensi del bando</p>

		<p>pubblicato in data 21/04/2016, sottomisura 19.1 "Sostegno Preparatorio" del PSR Sicilia 2014/2020, che vede il Gal Metropoli Est tra i soggetti ammissibili alla fase successiva.</p> <p>Gli obiettivi sono il rafforzamento della capacità progettuale e di governante locale e finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali ed alla diversificazione delle attività economiche al fine di creare e/o consolidare le opportunità occupazionali, con lo scopo di ridurre i fenomeni di declino socio-economico e di abbandono delle aree rurali.</p> <p>Attualmente la Società consortile ha presentato un progetto aderendo alla misura 7.2 sulla riqualificazione urbana del territorio mentre relativo alla misura 4.1.3, progetto presentato dalla Società consortile su l'efficienza energetica nel territorio, questo non è arrivato al finanziamento per l'emergenza sanitaria in atto.</p> <p>Il Comune di Ventimiglia di Sicilia partecipa alla Società con la quota 5.45% firmando la adesione alla stessa ed ha versato la prima somma di € 3.000,00 come quota di partecipazione in data 09 settembre 2016 dopo circa 10 anni dalla costituzione della società mista, fino al versamento il Comune di Ventimiglia di Sicilia risultava socio territoriale dalla data di costituzione della società (27/12/2010), ma non partner del consorzio con il beneficio di partecipare ai bandi per lo sviluppo rurale del territorio.</p> <p>Per l'anno 2021 il Comune di Ventimiglia di Sicilia ha versato una quota associativa a titolo di liberalità di € 2.000,00, somma determinata dall'Assemblea dei Sindaci in riunione ordinaria in data 29/05/17 come da verbale consegnato e il Comune ha liquidato tale importo con determina dirig. N. 94 del 12/05/2022.</p>
<p>ATO IDRICO "AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 1 -PALERMO AMAP S.P.A. Società a capitale pubblico con sede a Palermo Via Volturmo 2</p>	<p>Società a capitale interamente pubblico leader in Italia nel settore del servizio idrico integrato S.I.I., attualmente gestore del S.I.I. in 35 Comuni della Città Metropolitana di Palermo. A questi si devono aggiungere i Comuni costituenti sempre la Città Metropolitana di Palermo che hanno deliberato e concesso la gestione del proprio servizio idrico.</p>	<p>Il Comune attualmente alla data di riferimento della verifica (31/12/2019) detiene n. 5 azioni da € 2.00 ciascuna. Il passaggio della gestione è avvenuto con deliberazione consiliare n. 39 del 27/11/2019 che ha affidato al Gestore Unico d'Ambito dell'Ato di Palermo, Amap S.p.a. di cui alla deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo n. 10 del 27/09/2018 ai sensi del Decreto Lg.vo 152/2006 e della L.R. della Regione Sicilia n. 19/2015 per la durata di 30 anni fino al 31/12/2045.</p>

Li 07/12/2022



Il responsabile-SUAP
Ispett. Capo Giuseppe Bondi

OGGETTO: Revisione annuale del piano di razionalizzazione delle partecipazioni. Art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 9/12/2022



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVO**
Dr. Calcedonio Miceli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia, _____



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Paolo Sarullo

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to RIGILI CROCIFISSA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to COLLURA FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to FRANCESCO FRAGALE

=====

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 IL **21.12.2022**
comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)
 comma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li **21.12.2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15
Defissa dall'albo Pretorio il, senza seguito di opposizioni o reclami
Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE
f.to MILIANTA LUCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE